

CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE

Delibera punto 2 O.d.G.

OGGETTO: Deliberazione ARERA 639/2023/r/idr - Valore residuo gestione tutelata uscente Idrica S.p.A. – Comune di Ardea

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma riunitasi in data **gg mese 2024** presso la sede della Città Metropolitana di Roma Capitale

PREMESSO

CHE la legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) ha istituito il Servizio idrico Integrato (S.I.I.) stabilendo, all'art. 8, che *“i servizi idrici sono riorganizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali”* e, all'art. 9, la adozione di una forma di cooperazione per regolare i rapporti tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale;

CHE la Regione Lazio con legge regionale n. 6 del 22 gennaio 1996 ha individuato tra le forme di cooperazione per la corretta amministrazione del servizio idrico integrato la stipula di apposita convenzione di cooperazione ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 142 del 1990 tra gli enti locali interessati;

CHE in data 9 luglio 1997 è stata sottoscritta la Convenzione di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nell'ATO 2 Lazio Centrale Roma;

CHE con delibera della Conferenza dei Sindaci 01/02 del 24 maggio 2002 è stata approvata la Convenzione di gestione del S.I.I. nell'ATO 2 Lazio centrale Roma;

CHE la legge n. 36 del 1994, all'art. 10 comma 3, disponeva altresì che *“Le società e le imprese consortili concessionarie di servizi alla data di entrata in vigore della presente legge ne mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa concessione”*;

CHE per quanto riguarda il territorio del Comune di Ardea, compreso nell'ATO 2 Lazio Centrale Roma,

- in data 8 novembre 1990, con il contratto n. 1687 di repertorio, a seguito di apposita gara di appalto, il Comune di Ardea affidò in concessione alla ditta Clorifati II S.r.l. la gestione e l'ottimizzazione dei pubblici servizi di distribuzione idrica, fognaria e di depurazione (oltre alla distribuzione di gas metano);
- al fine di adeguare il rapporto contrattuale alle innovazioni legislative a suo tempo intervenute e per meglio specificare alcuni aspetti relativi all'attuazione del contratto, in data 20 marzo 1995 con repertorio n. 2454 fu stipulato un atto di modifica della convenzione di concessione;

- in data 23 maggio 2000 con repertorio n. 3297 fu stipulato un atto aggiuntivo della convenzione di concessione;

CHE la Soc. Idrica S.p.A. è subentrata nella concessione e quindi nel ruolo di soggetto gestore ai sensi dell'art.10, comma 3 della Legge n. 36/1994, fino alla scadenza naturale del contratto;

CHE l'art. 4.1 della suddetta Convenzione rep. 1687 dell'08/11/1990, prevede una durata trentennale, decorrente dalla data di avvenuta esecutorietà della medesima Convenzione;

CHE l'atto Rep. 2454 del 20 marzo 1995 ha modificato la sopra citata Convenzione rep. 1687 del 08/11/1990, esplicitando all'art. 3 c.1, la decorrenza della medesima a far data dell'8 novembre 1990 e, all'art. 3 c.2, specificando il termine di 24 mesi relativamente alla facoltà del concedente di prorogare la scadenza della concessione;

CHE il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed s.m.i., all'art. 153, co. 1 dispone che siano affidate al gestore del servizio idrico integrato le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 del medesimo decreto;

CHE l'art. 12 dell'All. A alla deliberazione ARERA del 23 dicembre 2015 n. 656/2015/r/idr, recepito all'art. 8ter della Convenzione di gestione del S.I.I. nell'ATO2 Lazio centrale Roma, disciplina la procedura di subentro alle gestioni provviste di salvaguardia e la corresponsione del valore di rimborso al gestore uscente:

Titolo IV CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 12 Procedura di subentro alle gestioni provviste di provvedimento di salvaguardia e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

12.1 L'EGA prende atto che esistono nell'ambito territoriale ottimale i Gestori di servizi, indicati al comma 4.6, salvaguardati ovvero esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege ai sensi dell'art. 172, comma 2, del d.lgs. 152/06, rispetto ai quali, fermi restando eventuali accordi volti ad accelerare il processo di accorpamento delle gestioni, il Gestore d'ambito subentrerà nella relativa gestione alla data di scadenza prevista nei singoli contratti di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.

12.2 L'EGA, almeno diciotto mesi prima della scadenza del Gestore conforme, avvia le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore d'ambito.

12.3 L'EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, fissando altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il centottantottesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro sessanta giorni dall'avvio della procedura; l'EGA delibera entro sessanta

giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

12.4 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione

12.5 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente alinea, il precedente Gestore trasferisce, al Gestore subentrante, i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGA.

12.6 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti, anche con riferimento a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

12.7 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'EGA unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione comunque entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto.

CHE la deliberazione ARERA del 28 dicembre 2023 n. 639/2023/r/idr e s.m.i., all'art. 31 disciplina le modalità di calcolo del Valore residuo (VR) del gestore del S.I.I.;

CHE inoltre l'articolo 22, comma 1-quinquies del d.l. 6 novembre 2021 n.152, coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021 n. 233, ha modificato l'art. 147 del D.Lgs 152/06 introducendo il comma 2ter che prevede che entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente e che entro il 30 settembre 2022, l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del comma 2-bis);

CHE il Comune di Ardea con deliberazione CC n. 15 del 26/04/2022, ha approvato la convenzione di cooperazione;

CHE il Comune di Ardea con la deliberazione n. 21 del 26/05/2022 ha approvato la convenzione di gestione del S.I.I. nell'ATO 2 e il trasferimento del servizio idrico comunale e delle relative infrastrutture idriche;

CHE il Comune di Ardea, con deliberazione GC n. 106 del 14/09/2022, ha approvato la bozza del verbale di acquisizione del servizio idrico integrato, siglato in data 16.09.2022;

Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

CHE attualmente sono in corso le procedure per il completamento del trasferimento ad Acea ATO2 S.p.A. della gestione del S.I.I. del Comune di Ardea, avviate fin dal mese di gennaio 2020 e meglio descritte nella relazione “Presenza in carico del servizio comunale tutelato di Ardea - Valore Residuo della gestione di Ardea inseribile nella tariffa dell’ATO 2 Lazio Centrale Roma” allegata alla presente delibera;

CHE per quanto riguarda la gestione effettuata da Idrica S.p.A. la Conferenza dei Sindaci con Delibera 4-22 del 10 febbraio 2022 ha approvato lo schema regolatorio 2020-2023 limitatamente al periodo di legittima vigenza della Convenzione dell’8 novembre 1990 per la gestione del S.I.I. nel Comune di Ardea;

CHE Idrica S.p.A. nel corso del tempo con varie note ha inviato i dati e le informazioni finalizzati alla determinazione del VR della gestione, da ultimo con nota prot. 924/24/TRF/ET/ed del 3 ottobre 2024;

CHE Idrica S.p.A. ha certificato i dati e le informazioni inviate con la trasmissione della dichiarazione di veridicità firmata dal legale rappresentante con nota prot. n. 751/24/TRF/ET/ed;

CHE la Segreteria Tecnico Operativa ATO 2 Lazio Centrale Roma, in relazione alle informazioni inviate e certificate da Idrica S.p.A. ha svolto un’istruttoria volta alla determinazione Valore Residuo della gestione secondo quanto disposto dai pertinenti articoli dei metodi tariffari idrici emanati da ARERA, in ultimo dall’art. 31 dell’allegato A alla deliberazione ARERA 639/2023/R/IDR del 28 dicembre 2023;

CHE nell’ambito dell’istruttoria suddetta si è dovuto tenere conto del fatto che Idrica S.p.A., con nota prot. 924/24/TRF/ET/ed del 3 ottobre 2024, ha confermato di aver iniziato la procedura di frazionamento del terreno su cui insiste il depuratore comunale di Via Bergamo, ma di non poter fornire documentazione in merito alla pratica perché ancora in fase di accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate;

CHE pertanto, come specificato nella relazione allegata alla presente delibera, nella determinazione del VR al 31.12.2023 è stato necessariamente stralciato il valore del suddetto terreno, che dovrà essere oggetto di successiva determinazione conseguente alla conclusione della procedura di frazionamento ed all’invio, da parte di Idrica S.p.A., di tutta la relativa documentazione;

CHE l’art. 31 dell’allegato A alla deliberazione ARERA 639/2023/R/IDR del 28 dicembre 2023 dispone:

Articolo 31

Valore residuo del gestore del SII

31.1 Il valore residuo del gestore del SII in caso di subentro è valorizzato:

a) a partire da un valore minimo, pari al valore residuo dei cespiti del gestore del SII, calcolato come:

$$VR^a = \sum_c \left\{ \sum_{t=1967}^a [(IP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{IP,c,t}) - (CFP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{CFP,c,t})] \right\} + LIC^a$$

dove:

- le grandezze $IP(c,t)$, $FA(IPc,t)$, $CFP(c,t)$, $FA(CFPc,t)$ e $LIC(a)$ sono definite al Titolo 3 sui costi delle immobilizzazioni e sono riferite esclusivamente agli investimenti realizzati dal gestore uscente;
- b) fino a un valore massimo che include, oltre alla precedente lettera a), anche la valorizzazione di eventuali partite pregresse e conguagli già quantificati e approvati dai soggetti competenti, nonché il saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesto dai finanziatori e, da ultimo, il recupero dell'eventuale beneficio fiscale del gestore uscente sulla componente *FoNIA*, per le annualità dal 2013 al 2019, per la quota parte non recuperata con l'ammortamento dei cespiti, realizzati con le risorse generate dalla menzionata componente, la cui vita utile non è terminata al momento della scadenza dell'affidamento.

CHE la deliberazione ARERA del 28 dicembre 2023 639/2023/r/idr “Approvazione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio MTI – 4” allegato a metodo tariffario idrico 2024-2029 mti – 4 - schemi regolatori dispone:

Articolo 9

Valore delle immobilizzazioni del gestore del SII

9.1 Per la determinazione del valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del SII si fa riferimento al corrispondente costo storico di acquisizione al momento della sua prima utilizzazione, ovvero al costo di realizzazione delle stesse, come risultante dalle fonti contabili obbligatorie.

9.2 Dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi gli oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti e le immobilizzazioni assimilabili.

CHE la Segreteria Tecnico Operativa ATO 2 Lazio Centrale Roma, a valle dell'analisi svolta, ha elaborato la relazione “Preso in carico del servizio comunale tutelato di Ardea - Valore Residuo della gestione di Idrica S.p.A. inseribile nella tariffa del S.I.I. dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma” allegato alla presente delibera, che descrive l'attività di verifica svolta e individua l'importo del valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla regolazione dell'ARERA;

CHE l'importo del VR determinato nella suddetta relazione “Preso in carico del servizio comunale tutelato di Ardea - Valore Residuo della gestione di Idrica S.p.A. inseribile nella tariffa del S.I.I. dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma” tiene conto anche della valorizzazione di eventuali partite pregresse e conguagli di cui alla lettera b) dell'art. 31 della deliberazione ARERA del 28 dicembre 2023 639/2023/r/idr, che devono essere approvate con la presente Delibera ai sensi dello stesso articolo.

Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

CHE l'importo del VR al 31/12/2023 della gestione uscente del S.I.I. del Comune di Ardea effettuata da Idrica S.p.A. risulta, come appresso riportato:

Valore Residuo	
VR cespiti fino al 31/12/23	4.572.571
LIC	692.787
totale valore subentro	5.265.358
Conguagli	
Energia elettrica	566.772
acquisto ingrosso	1.420.837
Oneri fiscali e finanziari	87.556
totale conguagli	2.075.165
Totale	7.340.523

CHE tale Valore Residuo, sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 e successivamente dell'ARERA ai sensi del medesimo art. 12 dell'All. A alla deliberazione ARERA n. 656/2015 e dell'art. 8ter della Convenzione di gestione del S.I.I. nell'ATO 2, deve essere corrisposto dal gestore subentrante Acea ATO2 S.p.A. e sarà inserito nel computo della tariffa del S.I.I. dell'ATO 2 in ottemperanza alla vigente normativa regolatoria;

CHE per quanto riguarda la quota del VR relativo agli investimenti realizzati ed entrati in esercizio nel 2024 ancora in corso, questo sarà necessariamente calcolato una volta chiuso l'esercizio con i dati certificati che Idrica metterà a disposizione dell'EGATO2;

CHE analogamente, la quota del VR relativa al valore del terreno di via Bergamo su cui insiste il depuratore comunale e che quindi è parte di interesse del S.I.I., dovrà necessariamente essere calcolata una volta concluso il frazionamento e condizionatamente al passaggio di proprietà della relativa particella catastale al Comune di Ardea;

DELIBERA

CHE le premesse e gli allegati fanno parte integrante della delibera;

DI prendere atto, ai fini del calcolo del Valore di rimborso spettante al 31/12/2023, delle informazioni e dei dati trasmessi e certificati dal gestore uscente Idrica S.p.A. con le note allegata alla relazione stessa;

DI approvare il Valore Residuo del gestore uscente Idrica S.p.A. al 31/12/2023 così come individuato, nelle specifiche componenti, nella relazione allegata e riportato nelle premesse della presente Delibera;

DI dare atto che la quota parte del VR relativa a:

Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

- importi degli investimenti realizzati ed entrati in esercizio nel 2024 o ancora in corso, nonché di eventuali partite di conguaglio ai sensi del vigente MTI-4,
- valore del terreno su cui insiste il depuratore comunale una volta concluso il frazionamento, sarà calcolata una volta chiuso l'esercizio, con i dati certificati che Idrica S.p.A. metterà a disposizione dell'EGATO2, e allorché sarà concluso il frazionamento del terreno di Via Bergamo, e sarà oggetto di futura approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci ai fini del riconoscimento anche di tali importi alla Idrica S.p.A., condizionatamente al trasferimento nella proprietà della particella di interesse al Comune di Ardea;

DI dare mandato alla STO di trasmettere all'ARERA la presente delibera ed i relativi allegati, ai sensi dell'art. 12 dell'All. A alla deliberazione ARERA del 23 dicembre 2015 n. 656/2015/r/idr;

DI dare mandato alla STO di apportare le eventuali modifiche al Valore Residuo della gestione approvato con la presente delibera, che dovessero rendersi necessarie in esito alle verifiche svolte dall'ARERA.

o o o

L'indirizzo/orientamento discusso e posto in votazione con il testo riportato nel presente documento è stato APPROVATO così come indicato nel Verbale della Conferenza.

ALLEGATI:

- Relazione "Presenza in carico del servizio comunale tutelato di Ardea - Valore Residuo della gestione di Ardea al 31/12/2023 inseribile nella tariffa dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma";

il verbalizzante

dott. ing. Massimo Paternostro